

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI APPALTO

DI

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 OLTRE IVA

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2018)

Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 al netto dell'Iva presso la Fondazione Orchestra Regionale Toscana.

Art. 2 – Presupposti per procedere con l'affidamento

- 2.1 Fondazione ORT procede con l'affidamento di contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture in conformità a quanto previsto nel *Piano annuale degli investimenti aziendali e/o* nella programmazione annuale ai sensi della L.R. Toscana n. 38/2007 e ss.mm.ii.
- 2.2 L'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture non previsti nel *Piano annuale degli investimenti aziendali e/o* nella programmazione annuale ai sensi della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e ss.mm.ii. (*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*) può comunque essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero da soggetti da loro delegati, oppure dal Direttore Generale per comprovate e sopravvenute esigenze dai medesimi ravvisate, ovvero su richiesta motivata dei responsabili degli uffici interni della Fondazione.

Art. 3 – Procedura per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 20.000,00 oltre Iva

- 3.1 L'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore **ad euro 20.000,00** al netto dell'iva, avviene mediante affidamento diretto **senza previa consultazione di operatori economici**.
- 3.2 L'affidamento dei contratti di cui al punto 3.1, avviene con provvedimento, denominato ***Determina di affidamento***, nel quale debbono essere indicati:
- a) l'oggetto dell'affidamento e, nel caso di prestazione continuativa, la sua durata;
 - b) i presupposti per l'affidamento ai sensi del precedente punto 2;
 - c) il nominativo dell'appaltatore;
 - d) il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore;
 - e) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
 - f) le ragioni della scelta del fornitore;
 - g) il possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti di carattere generale per contrarre con la pubblica amministrazione;
 - h) il possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti necessari per l'espletamento della prestazione affidata;
 - i) i termini di pagamento ed altri elementi essenziali del contratto.
- 3.3 I contratti di cui al punto 3.1 possono essere affidati anche al soggetto già affidatario del medesimo lavoro, servizio o fornitura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - b) soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento per prestazioni di analoga qualità.

3.4 Nelle ipotesi di affidamento del contratto al soggetto già affidatario del medesimo lavoro, servizio o fornitura, la *Determina di affidamento*, oltre a quanto indicato al punto 3.2, deve indicare e motivare anche il ricorrere di almeno una delle condizioni di cui al punto 3.3.

Art. 4 – Procedura per gli affidamenti di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 oltre Iva e inferiore ad euro 40.000,00 oltre Iva

4.1 L'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo **pari o superiore ad euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00** al netto dell'iva, **avviene con consultazione di almeno n. 2 operatori economici**, individuati

- 1) sulla base di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 2) nell'Albo dei prestatori di lavori, servizi e forniture della Fondazione ORT;
- 3) nei cataloghi elettronici e/o negli elenchi di altre stazioni appaltanti.

4.2 La consultazione di cui al punto 4.0 può essere omessa laddove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) comprovata assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- b) quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli (es. distanza superiore a 15 km; qualora il cambiamento di operatore economico in ipotesi di manutenzione impianti comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; e per altri specifici motivi);
- c) ragioni imprevedute che impongono di procedere con urgenza e nella misura strettamente necessaria alla soluzione dell'imprevisto;
- d) presenza di prescrizioni o indicazioni operative provenienti da enti in materia ambientale a cui Fondazione ORT è tenuta ad adeguarsi.

4.3 Nell'ipotesi in cui si ometta la consultazione, l'affidamento del contratto avviene con provvedimento denominato *Determina di affidamento*, nel quale, oltre a quanto indicato al punto 3.2, il Direttore Generale deve indicare e motivare anche il ricorrere di almeno una delle condizioni di cui al punto 4.2.

4.4 La consultazione di cui al punto 4.1 è avviata con provvedimento, denominato ***Determina a contrarre***, nel quale debbono essere indicati:

- a) la descrizione del lavoro, servizio o fornitura oggetto di affidamento;
- b) i presupposti per l'affidamento ai sensi del precedente articolo 2;
- c) il nominativo del Responsabile unico del procedimento;
- d) il corrispettivo massimo offerto da Fondazione ORT, comunque non superiore a euro 40.000, al netto dell'Iva.

4.5 La *Determina a contrarre* di cui al punto 4.4 è inoltrata ad almeno n. 2 operatori economici, individuati ai sensi del punto 4.1, con atto del Direttore Generale denominato *Lettera d'invito*, nel quale debbono essere indicati:

- a) la richiesta di offerta economica per lo svolgimento del lavoro, servizio o fornitura con impegno a mantenerla valida per almeno 60 giorni;
- b) la richiesta di elementi migliorativi della prestazione oggetto di affidamento che l'operatore economico eventualmente è disposto ad offrire;
- c) i termini di pagamento ed altri elementi essenziali del contratto.

4.6 In esito alla consultazione, il Direttore Generale, su proposta motivata del Responsabile del procedimento, adotta il provvedimento di affidamento del contratto, denominato **Determina di aggiudicazione**, nel quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto dell'affidamento e, nel caso di prestazione continuativa la sua durata;
- b) il nominativo dell'aggiudicatario;
- c) le motivazioni che supportano l'esito della consultazione;
- d) il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) il corrispettivo riconosciuto all'aggiudicatario.

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

5.1 Il Responsabile unico del procedimento nominato dal Direttore Generale, è di regola, il soggetto responsabile della Fondazione ORT nell'interesse del quale è acquisito il lavoro, o fornitura o servizio oggetto del contratto di appalto.

5.2 Il Direttore Generale può comunque individuare se stesso quale Responsabile unico del procedimento nel caso in cui non fossero individuabili altri soggetti interni alla Fondazione e/o in assenza di un responsabile del servizio trattandosi di una nuova area lavorativa o di area delegata al Direttore generale.

5.3 A supporto dell'attività di Responsabile unico del procedimento opera il Responsabile dell'Ufficio Gare qualora previsto dall'organigramma ovvero in assenza d'incarico il Direttore generale o suo delegato specifico.

Art. 6 – Garanzia provvisoria e definitiva

6.1 L'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto dell'iva, avviene senza prestazione di garanzia provvisoria e previa prestazione di garanzia definitiva.

6.2 Laddove, prima dell'affidamento del contratto, il Responsabile unico del procedimento accerti una comprovata solidità dell'Appaltatore, il Direttore Generale può omettere di richiedere la garanzia definitiva di cui al punto 6.0.

6.3 Il Direttore Generale può altresì omettere di richiedere la garanzia definitiva di cui al punto 6.0 laddove, prima dell'affidamento del contratto, il Responsabile unico del procedimento accerti che all'esonero della prestazione di tale garanzia consegue una significativa riduzione del corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.